

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE

Delibera di Consiglio Comunale n. 18/2005, modificata all'art. 5 con Delibera di Consiglio Comunale n. 70/2007

Art. 1 "Istituzione".

Il Comune di Bari istituisce la Consulta comunale per l'Ambiente, ai sensi dell'art. 40 del proprio Statuto, in rappresentanza delle Istituzioni ambientali e degli Enti e/o delle Associazioni ecologiste, ambientaliste, animaliste e tecnico-professionali-ambientali, nonché comitati di cittadini stabilmente costituiti a tutela di interessi diffusi di rilevanza ambientale, operanti nel territorio comunale di Bari.

La Consulta svolge funzioni consultive e di orientamento rispetto all'attività dell'Amministrazione Comunale in tema di tutela ambientale.

La Consulta si attiverà per determinare la partecipazione ed il coinvolgimento del sistema ambientale, facilitando la promozione della tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

La Consulta, altresì, collabora con l'Assessorato Comunale all'Ambiente in sede di condivisione delle iniziative comunali in materia di tutela dell'ambiente, ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività a sostegno dell'ambiente e delle Associazioni ecologiste, ambientaliste, animaliste e tecnico-professionali-ambientali.

La Consulta ha sede in Bari, provvisoriamente presso l'Assessorato Comunale all'Ambiente, in attesa di individuarne la sede definitiva.

Art. 2 "Composizione e adesione".

La Consulta è così costituita:

- a) da un rappresentante designato da ciascun Ente, Associazione, Organizzazione o Comitato di cui all'art. 1. L'adesione dell'Associazione dovrà essere comunicata per iscritto, dal legale rappresentante o responsabile dell'Ente richiedente, all'Assessore e, una volta costituita la Consulta, al Presidente della stessa, indicando anche il rappresentante designato a far parte della Consulta. L'adesione viene accolta dall'Assessore previa valutazione dell'effettiva operatività dell'Ente sul territorio, e della corrispondenza dei fini a quelli per cui è istituita la Consulta stessa. Sulle richieste di adesione successive all'istituzione della Consulta, l'Assessore si esprime acquisendo il parere della Consulta stessa. La richiesta di adesione deve riportare espressamente la clausola di essere a conoscenza che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese ed eventualmente sostenute per la partecipazione.

In caso di necessità o altri, il componente designato a partecipare alla Consulta potrà delegare un altro membro dell'associazione a partecipare in sua vece ad una seduta, sostituendolo appieno nelle sue funzioni. Nel caso di assenza per n. 3 (tre) riunioni di seguito di un componente, si determina la sua automatica decadenza e l'organismo che lo ha espresso dovrà procedere alla sua sostituzione. Nessun membro designato può rappresentare più d'un'Ente o Associazione.

- b) Dall'Assessore all'Ambiente (o suo delegato);
- c) Dal Presidente della Commissione Consiliare per l'Ambiente e Territorio (o suo delegato) e da un rappresentante della minoranza indicato dal coordinatore delle opposizioni;
- d) dal Presidente di ciascuna Circoscrizione (o suo delegato), ove venga discusso un argomento afferente la propria Circoscrizione.

La Consulta può invitare anche altri Assessori competenti in materie strettamente attinenti alle tematiche trattate dalla Consulta, rappresentanti di Organismi, Consulte, Associazioni ed Enti Pubblici e Privati che interagiscono nel territorio barese su aspetti di politiche ambientali, oppure esperti nelle materie ed argomenti trattati.

Art. 3 “Attività e funzioni”.

Costituiscono compiti specifici della Consulta:

- a) essere luogo di confronto e collaborazione tra Associazioni, Enti, gruppi e cittadini per sviluppare la capacità di comprendere i valori dell'ambiente come bene comune, anche mediante la discussione dei programmi di intervento sulla natura, sul territorio e sul patrimonio ambientale cittadino;
- b) collaborare con l'Assessorato Comunale all'Ambiente, in qualità di organo con funzioni consultive, propositive, di studio ed osservazione; a tal fine la Consulta predispone relazioni su progetti, iniziative, programmi e problematiche di carattere ambientale, che siano trattate dall'amministrazione comunale o sottoposte all'esame ed attenzione della stessa. I pareri non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale, tuttavia degli stessi o delle relazioni predisposte deve essere data menzione negli atti deliberativi comunali ai quali si riferiscono per oggetto e materia, ivi riportandone succintamente il contenuto;
- c) formulare altresì, anche di sua autonoma iniziativa, proposte operative intese a sollecitare il Comune ad adottare atti o iniziative o interventi su problemi ambientali, ovvero ad invitare il Comune a stanziare appositi fondi nel bilancio preventivo annuale o nel piano pluriennale degli investimenti;
- d) promuovere la reale partecipazione della cittadinanza al governo dell'ambiente, organizzando incontri, dibattiti, convegni;
- e) segnalare problematiche ed emergenze ambientali;
- f) istituire Gruppi di lavoro (Tavoli tematici) su questioni di particolare rilevanza ambientale.

Art. 4 “Convocazione”

La Consulta va convocata dall'Assessore all'Ambiente nei primi 45 giorni successivi alla approvazione della delibera medesima.

Art. 5 “Funzionamento”.

La Consulta elegge il Presidente tra i suoi componenti nella prima seduta, con la maggioranza dei voti dei componenti e in tale prima seduta fa proprio il presente Regolamento. La Consulta si riunisce almeno ogni n. 2 (due) mesi, su convocazione del Presidente, il quale formula preventivamente l'ordine del giorno, presiede e dirige le relative riunioni, firmandone i verbali unitamente al Segretario (da lui nominato fra i rappresentanti delle Associazioni); in prima istituzione la Consulta è convocata dall'Assessore all'Ambiente.

È consentita la convocazione in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Tutte le convocazioni, anche quelle straordinarie, sono indette con espressa indicazione dell'ordine del giorno, con un preavviso minimo di almeno 5 (cinque) giorni. **Tale avviso deve indicare anche la data e l'ora della seconda convocazione.** L'ordine del giorno può poi essere integrato all'inizio della seduta su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

In prima convocazione la seduta della Consulta è valida allorquando sia presente almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione la seduta è valida se interviene un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le sedute sono pubbliche. È tuttavia facoltà del Presidente di stabilire in relazione agli argomenti trattati, se debbano invece essere riservati ai soli componenti.

La Consulta presenta annualmente al Consiglio Comunale, tramite l'Assessore all'Ambiente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

La Consulta elegge il Presidente tra i suoi componenti nella prima seduta, con la maggioranza dei voti dei componenti e in tale prima seduta fa proprio il presente Regolamento. La Consulta si riunisce almeno ogni n. 2 (due) mesi, su convocazione del Presidente, il quale formula preventivamente l'ordine del giorno, presiede e dirige le relative riunioni, firmandone i verbali unitamente al Segretario (da lui nominato fra i rappresentanti delle Associazioni); in prima istituzione la Consulta è convocata dall'Assessore all'Ambiente.

È consentita la convocazione in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Art. 6 “Verbali delle sedute”.

Di ogni seduta viene redatto un verbale, a cura del componente all'uopo designato dal Presidente.

Il verbale contiene l'esposizione sintetica degli argomenti trattati e delle posizioni sviluppatesi nel corso del

dibattito, nonché il testo integrale delle deliberazioni assunte con il risultato delle votazioni eventualmente effettuate. Ciascun componente può chiedere che specifiche dichiarazioni vengano riportate per esteso nel verbale.

Art. 7 “*Modifiche al Regolamento*”.

Le variazioni o le modifiche al regolamento della Consulta potranno essere proposte alla Amministrazione comunale previa approvazione dei 2/3 dei componenti della Consulta stessa.

Art. 8 “*Durata del mandato*”.

“Il mandato dei componenti ha la stessa durata di quello amministrativo del Consiglio Comunale”.

Art. 9 “*Partecipazione alla Consulta*”.

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, senza che ciò comporti richiesta alcuna di somme a qualsiasi titolo neanche di rimborso spese eventualmente sostenute per la partecipazione medesima.